

REGOLAMENTO (CE) N. 587/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro ⁽¹⁾ dell'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro ⁽²⁾ dell'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio ⁽³⁾ prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.
- (2) Occorre potenziare l'interazione economica e commerciale sull'isola alla luce dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 866/2004 e della relativa modifica.
- (3) A tal fine, è opportuno abolire in generale i dazi sui prodotti agricoli provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro

non esercita un controllo effettivo. È pertanto necessario potenziare la clausola di salvaguardia di cui al regolamento (CE) n. 866/2004.

- (4) È opportuno regolare l'introduzione temporanea di merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, al fine di incoraggiare la fornitura di servizi da parte di imprese ubicate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo al di là della linea e di facilitare la partecipazione delle stesse imprese a fiere campionarie o eventi simili nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. È opportuno inoltre consentire l'attraversamento della linea da parte delle merci destinate ad essere riparate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

- (5) È opportuno che vengano fornite prove sufficienti circa la natura temporanea dell'introduzione di dette merci. Le autorità doganali della Repubblica di Cipro o le autorità della zona orientale di sovranità possono chiedere una garanzia a fronte di eventuali debiti doganali o fiscali potenziali dovuti al mancato ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo di alcune merci temporaneamente introdotte.

- (6) In ordine alle persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, è opportuno chiarire che i loro effetti personali sono considerati come dichiarati ai fini dell'introduzione temporanea. Lo stesso dovrebbe dirsi per i mezzi di trasporto.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.

⁽³⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).